

RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE DAOSTA S.p.A.

Società soggetta all'attività e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

Per il servizio invernale di caricamento e spargimento dei cloruri e di sgombero neve sull'autostrada A5 Aosta - Traforo del Monte Bianco e sue pertinenze per le stagioni invernali 15/10/2011 – 15/05/2012

TRA

Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A., con sede legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 e Sede Secondaria e Direzione di Esercizio in località Les Iles – Saint Pierre (AO) Partita I.V.A. n. 01475961007 Codice fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 05995720587 in persona del proprio Legale Rappresentante Geom. Mario BATTAGLIA nato a Priola (CN) il 11/03/1948, nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società giusta i poteri a lui conferiti.

E

L'Impresa con sede e domicilio legale in Partita I.V.A. n., in appresso denominata "Appaltatore", in persona di giusta i poteri a lui conferiti.

PREMESSO

- che il Committente, per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi, ha pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il, ha indetto una procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento del servizio di cui in epigrafe esperita in data
- che a seguito dell'anzidetta procedura aperta è risultata aggiudicataria provvisoria l'Impresa, che ha offerto per il servizio sull'importo a base d'asta di €..... il ribasso del%;

- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della procedura aperta con conseguente aggiudicazione definitiva all'appaltatore comunicata al medesimo con nota del prot.;
- che l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota;
- che nel presente contratto con il termine “giorni” si intendono giorni di calendario consecutivi ivi inclusi quindi sabati, domeniche e festività.

Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente contratto è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e ss.mm. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (in appresso “Codice”), dal DPR n. 207/2010 e dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al rapporto, nonché dalla documentazione di gara. Tutta la predetta normativa disciplina il presente contratto in quanto applicabile al rapporto del Committente.

Articolo 3

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Committente individua l'Ing. Gian Paolo Valli quale soggetto cui affidare i compiti propri del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del Codice.

Articolo 4

OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, l'esecuzione del servizio in epigrafe.

La natura e la descrizione dell'oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della sua esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli e nei documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto assumendo a tutti gli effetti valore di patto anche qualora, per espressa volontà delle Parti, non vengano ad esso materialmente allegati.

Tali documenti vengono sottoscritti separatamente dal presente contratto a firma dell'Appaltatore, dichiarando lo stesso di averne avuto piena ed esatta cognizione fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria offerta e, per il Committente, a firma di in qualità di Procuratore che, all'uopo, viene espressamente delegato alla loro sottoscrizione, valendo il presente contratto quale atto di delega.

I documenti ed elaborati separatamente sottoscritti sono:

- Capitolato Speciale
- Elenco Prezzi

In caso di discordanza tra il presente contratto ed i relativi documenti allegati la prevalenza è attribuita al contratto.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire tali operazioni con la necessaria organizzazione di mezzi e di personale, sotto il controllo e la sorveglianza della Società e secondo quanto prescritto nel presente contratto e nei suoi allegati.

Su richiesta della Società, l'Appaltatore dovrà effettuare dette prestazioni anche su tratti stradali e autostradali limitrofi o comunque diversi da quelli individuati nel Capitolato Speciale – Elenco Prezzi, senza che ciò comporti il riconoscimento di maggiorazioni o compensi particolari o diversi rispetto ai prezzi stabiliti.

Articolo 5

AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo netto del contratto è di €....., così determinato:

importo totale del servizio appaltato €.....: oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €; importo servizi affidato € determinato a seguito dell'applicazione del ribasso offerto del% sull'importo a base d'asta €, al netto degli oneri per la sicurezza e delle spese per il costo del personale;

Articolo 6

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento del servizio, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi i servizi, di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgerà il servizio, della disponibilità ed ubicazione delle aree e dell'accessibilità ai luoghi di lavoro;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il contratto;
- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema del presente contratto sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore in sede di gara ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
- di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta che l'Appaltatore giudica, quindi, remunerativa e che possano, comunque, influire sull'esecuzione del contratto;
- di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito del servizio e di ogni elaborato tecnico ad esso allegato o in esso richiamato e di ritenerlo adeguato per la conseguente realizzazione del servizio nei tempi programmati e pattuiti e per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione o eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1467 e 1664 c.c.;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. L'Appaltatore non potrà, pertanto, far valere nel

corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività dovendosi l'Appaltatore assumere - ai sensi dell'Art. 1655 c.c. - tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell' appalto.

Articolo 7

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Non verrà riconosciuta alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli Artt. 1664, commi 1 e 2, e 1467 c.c.

Articolo 8

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Il domicilio legale delle Parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore. La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.

Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 9

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il legale rappresentante dell'Appaltatore è il Sig.

Articolo 10

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

La cauzione definitiva nella misura del% (determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 113 del "Codice") dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad €..... è stata prestata dall'Appaltatore mediante Si conviene espressamente che tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa la stazione appaltante ha il diritto di valersi sulla predetta cauzione.

Articolo 11

TERMINE UTILE PER L'ESECUZIONE - PENALITÀ PER RITARDI

La durata del presente contratto è fissata in mesi 7 dal 15/10/2011 al 15/05/2012 decorrenti dal verbale di consegna del servizio redatto ai sensi dell'art. 304 del DPR n. 207/2010. Le penali sono stabilite nel Capitolato Tecnico – Consistenze – Elenco Prezzi.

Il completamento del servizio dovrà risultare da apposito certificato di ultimazione delle prestazioni redatto ai sensi dell'art. 309 del DPR n. 207/2010

Articolo 12

PAGAMENTI

Nell'ambito del periodo annuale di presidio dell'Appaltatore, individuato nel Capitolato Tecnico – Consistenze – Elenco Prezzi e nelle sue eventuali successive integrazioni, entro la prima decade successiva al termine di ciascun mese di calendario la Committente comunicherà all'Appaltatore l'importo delle fatture, distinto in compensi fissi e variabili in base agli articoli riportati nel Capitolato Tecnico – Consistenze – Elenco Prezzi derivanti dagli interventi effettivamente eseguiti nel mese precedente. Le fatture emesse dall'Appaltatore, saranno liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento al netto delle trattenute per gli oneri assicurativi.

Lo svincolo degli oneri assicurativi, pari allo 0,50% dell'importo consuntivato verrà liquidato al termine del contratto previa verifica del D.U.R.C. Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura che dovrà essere emessa su richiesta del Committente. Resta convenuto che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente contratto dovranno essere proposte per iscritto alla Committente e diverranno efficaci solo se accettate per iscritto e a decorrere dalla data di ricevimento della contraente della comunicazione di accettazione.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente il presente contratto, per esplicita designazione dell'Appaltatore i relativi importi verranno accreditati sul c/c, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto. L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata a Essediesse – Società di servizi S.p.A. – Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio Fornitori).

Le fatture in originale contenenti:

- gli estremi del presente contratto;
- l'indicazione del numero e della data del relativo Certificato di Pagamento e se trattasi di pagamenti in acconto o a saldo;
- l'indicazione del c/c bancario e codice IBAN sul quale l'Appaltatore desidera venga effettuato l'accredito;

dovranno essere inviate per posta a:

ESSEDIESSE SOCIETA' DI SERVIZI S.p.A. Via A. Bergamini n. 50 – 00159 ROMA
(verranno respinte le fatture mancanti delle indicazioni richieste o indirizzate diversamente).

Articolo 13

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi, per patto espresso, nel corrispettivo d'appalto, assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente contratto.

Articolo 14

ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO

Il servizio oggetto del presente contratto d'appalto verrà eseguito in presenza di traffico sull'autostrada nonché sulla restante viabilità.

In relazione a quanto sopra l'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui all'allegato "Segnaletica per Lavori" nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che il Committente e/o la Direzione Lavori ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme. L'Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che del Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguire tenendone quest'ultimo indenne e sollevato. L'Appaltatore, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità delle persone e delle cose circolanti sull'autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività del cantiere, nonché ad osservare le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in ordine a

interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che il Committente stesso a suo insindacabile giudizio ritenga necessari per esigenze di traffico. Le modalità di esecuzione del presente contratto dovranno essere concordate in ogni dettaglio con il Committente privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico.

Con riferimento a quanto sopra esposto, l'Appaltatore si dichiara pertanto edotto delle particolari condizioni in cui verrà eseguito il presente contratto avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e sull'organizzazione del cantiere anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dal Committente o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d'opera.

Articolo 15

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto, all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

L'Appaltatore è tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante la produzione alla Direzione Lavori ed al Committente ove richiesto, della documentazione prescritta dal comma 6 dell'art. 118 del Codice prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi. Successivamente, detta documentazione dovrà essere trasmessa con la scadenza determinata dalla Direzione Lavori.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata

una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. (Art. 4 del DPR n. 207/2010).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento procederà secondo le modalità di cui all'art. 5 del DPR n. 207/2010.

Qualora il Committente, anche successivamente all'ultimazione del servizio, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi indennizzi per infortunio o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere all'Appaltatore o il suo Appaltatore, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

Articolo 16

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA

Prima dell'inizio delle attività l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area in cui dovrà svolgere il servizio al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. L'Appaltatore è altresì obbligato:

1. a fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare;
3. ad informare immediatamente la Committente in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore in base alla normativa vigente è stato depositato presso il Committente. Tale piano di sicurezza formerà parte integrante e sostanziale del contratto e le gravi o ripetute

violazioni da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiscono causa di risoluzione.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna all'osservanza della normativa vigente in tema di sicurezza. La Direzione dell'esecuzione del contratto ha ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo. In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui al presente articolo, il Committente ha diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

Articolo 17

SUBAPPALTI, SUBCONTRATTI E IMPRESE AUSILIARIE

È assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e risarcimento di ogni danno e spesa al Committente, il subappalto, anche parziale, dell'oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga preventivamente, da parte del Committente, una specifica autorizzazione scritta. Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore per le obbligazioni assunte con il contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del Committente, che è estraneo sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione degli interventi subappaltati. L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione del contratto, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, ovvero qualora il Committente accerti a suo insindacabile giudizio l'inadeguatezza delle prestazioni rese dal subappaltatore, l'autorizzazione concessa potrà essere revocata con effetto immediato e l'Appaltatore sarà tenuto a procedere all'annullamento del subappalto ferma restando la totale estraneità del Committente da ogni pretesa e azione del subappaltatore.

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero appalto.

I subappalti saranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 118 del Codice. Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa istruttoria da parte del Committente - fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per l'ultimazione dell'appalto ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata, di cui in appresso, l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:

- domanda da cui risulti la descrizione dettagliata e l'importo del subappalto nonché i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
- contratto di subappalto, unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore attestante che le condizioni economiche del contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% del ribasso come previsto all'art. 118 – comma 4 – del Codice. Dovranno essere inoltre fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare le analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del limite del 20% del ribasso di cui all'art. 118 – comma 4 – del Codice;
- dichiarazione dell'Appaltatore resa ai sensi di legge relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del Subappaltatore;
- documentazione valida a dimostrare, ai sensi di legge, la qualificazione tecnica, economica e finanziaria del subappaltatore come da disciplinare d'appalto;
- documentazione attestante l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 38 del Codice con le modalità di cui all'art. 38 stesso;
- iscrizione del subappaltatore al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. in corso di validità riportante altresì l'attestazione inerente l'insussistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/1965e s.m. ;
- dichiarazione - qualora ne ricorrano le condizioni - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 a firma resa ai sensi di Legge dal Legale Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice o cottimista attestante:

I. Composizione societaria.

- II. Esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione.
 - III. Indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;
- modulo SUBAPPALTATORI debitamente compilato, datato e sottoscritto dai legali rappresentanti dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice.

Si precisa infine che:

* l'Appaltatore, per ogni subappaltatore, dovrà trasmettere al Committente la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa, se del caso, la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto.

In caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dei suddetti Enti, il Committente procederà ad una trattenuta cautelativa nella misura del 20% sui pagamenti in acconto ovvero alla sospensione del saldo che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute. Sulla somma trattenuta non saranno corrisposti interessi;

* l'Appaltatore provvederà a trasmettere al Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti da parte del Committente, copia autenticata delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti a ciascun subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, nonché dello stato di avanzamento del servizio e dei certificati di pagamento nei quali sono comprese i servizi subappaltati e pagati.

Il Committente provvederà, in sede di invio degli stati di avanzamento per la relativa liquidazione, ad allegare le copie autentiche delle fatture relative ai subappaltatori di cui sopra e relative agli stati di avanzamento precedenti;

* l'Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente al Committente gli stati di avanzamento del servizio o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare dei servizi contabilizzati nel periodo per ogni singolo subappalto;

* il Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni - provvederà, in corso d'opera, a

verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice e conseguentemente dovrà essere inviata una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati fermo restando l'obbligo da parte dell'Appaltatore di completa e tempestiva informazione al Committente nell'ipotesi di modifiche ai dati già comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;

* dell'avvenuta conclusione del subappalto - fermo restando l'importo autorizzato dovrà essere data tempestiva notizia al Committente con l'indicazione del relativo importo finale;

* l'esecuzione delle attività affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore dovrà esporre i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni.

Resta espressamente inteso che nessuna autorizzazione per subappalto né cottimo verrà comunque rilasciata da parte del Committente per l'esecuzione dell'oggetto del presente contratto nel caso in cui l'Appaltatore non ne abbia fatto esplicita richiesta in sede di presentazione dell'offerta.

SUBCONTRATTI

L'Appaltatore dovrà comunicare al Committente per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del contratto.

Nel caso di subcontratti relativi a noli a caldo il Committente rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d'atto al cui rilascio è condizionato l'accesso in cantiere da parte dei subcontraenti. La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

- nome del subcontraente, importo del contratto, oggetto del nolo a caldo o della fornitura in opera o del servizio;

- descrizione particolareggiata delle lavorazioni che verranno effettuate mediante il nolo a caldo con l'indicazione percentuale dell'incidenza di tali prestazioni rispetto al valore complessivo della lavorazione che, con l'ausilio del noleggio, viene ad essere eseguita;
- dichiarazione del noleggiatore o del fornitore attestante il valore dell'incidenza della manodopera rispetto al noleggio od alla fornitura nonché idonei elementi – in particolare le analisi dei costi - atti a valutare il rapporto tra il valore del macchinario o della fornitura e il valore della mano d'opera impiegata;
- il certificato C.C.I.A.A. in corso di validità, riportante l'attestazione inerente l'insussistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/1965 come previsto dall'articolo 9 D.P.R. 252/1998 (dicitura antimafia) per gli amministratori e direttori tecnici.

Unitamente a tutte le richieste di autorizzazione dei subcontratti l'Appaltatore, oltre a tutta la documentazione anzidetta, dovrà inviare – ai fini degli aggiornamenti della notifica preliminare ex art. 99 D. Lgs. 81/2008 - una attestazione riferita al subcontraente riportante:

- Denominazione e Sede Legale
- Numero Codice Fiscale e Partita Iva
- Nominativo Rappresentante Legale
- Nominativo e recapito telefonico del Responsabile ai fini della sicurezza
- Numero iscrizione C.C.I.A.A.
- Numero posizione INPS
- Numero posizione INAIL.

IMPRESE AUSILIARIE

Tutti gli obblighi previsti dal contratto e dalla normativa vigente in capo ai subappaltatori sono validi, ove compatibili, anche per le eventuali imprese ausiliarie, prequalificate ai sensi del bando, di cui eventualmente si avvalga l'Appaltatore, fatta eccezione per le norme relative alla autorizzazione del subappalto. L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'Appaltatore a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le corrispondenti risorse necessarie per l'esecuzione dell'appalto,

fatto salvo il caso di impresa ausiliaria che appartenga al medesimo gruppo dell'Appaltatore. In tale ultimo caso, l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al Committente le eventuali modifiche societarie.

Il Committente si riserva di chiedere i chiarimenti e le integrazioni che ritenga necessari in relazione al citato contratto e, in caso di modifica dello stesso, ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti. Gli opportuni provvedimenti potranno essere adottati dal Committente anche in caso di constatazione che l'impresa ausiliaria non sia in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice ed in caso di mancato rispetto dell'art. 49 del Codice. L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l'avvalimento, con deroga all'art. 1302 c.c.

Articolo 18

COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. n. 187/1991)

VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 il Committente provvederà in corso d'opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Appaltatore. Si richiamano altresì gli obblighi derivanti dal citato D.P.C.M. di completa e tempestiva informazione da parte dell'Appaltatore nei confronti del Committente nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé e per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

Articolo 19

DANNI DA FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Committente, a pena di decadenza, entro il termine di 5 gg. da quello del verificarsi del danno. In tal caso l'Appaltatore dovrà fornire al Committente tutti gli elementi utili per l'accertamento delle eventuali responsabilità di terzi in ordine al verificarsi del danno, anche al fine di attivare, da parte del Committente, le coperture assicurative. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite

di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare la fornitura dei beni o servizio tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Articolo 20

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a dati, procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare. È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute. È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del contratto.

Articolo 21

PUBBLICITÀ

Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente - i diritti di sfruttamento pubblicitario nei luoghi d'esecuzione del contratto, delle relative

pertinenze e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree del Committente per l'esecuzione del contratto, con assoluto divieto per l'Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti luoghi, recinzioni ed impianti ovvero di consentirlo a terzi. L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai sensi del presente articolo.

Articolo 22

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa diffida ad adempiere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Art. 10 (Cauzioni e coperture assicurative), Art. 11 (Termine utile per l'esecuzione), Art. 12 (Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore), Art. 13. (Esecuzione in presenza di traffico), Art. 17 (Subappalti, Subcontratti e Imprese ausiliarie).

Le seguenti situazioni costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., sempre previa diffida ad adempiere:

- a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte dell'appalto;
- b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) quando l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto.
- d) applicazione di n. 3 (tre) penali nel corso della medesima stagione invernale.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 10.

Ad integrazione della disciplina prevista dagli articoli 135, 136 e 138 si precisa inoltre quanto segue:

- la dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente all'Appaltatore mediante Raccomandata A/R
- il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore.

Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni.

Il Committente, per tutto quanto rilevato dall'Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest'ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo;

- oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all'Appaltatore alcun altro compenso;
- Ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni;
- in tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative come eventuali penali previste dal Capitolato Tecnico, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria. In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Articolo 23

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

L'Appaltatore dovrà garantire l'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

Articolo 24

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che possano insorgere fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto d'appalto o comunque a questo connesse, il Foro esclusivamente competente è il Tribunale di Roma.

Articolo 25

SPESE E REGIME FISCALE DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto (Art. 139 DPR n. 207/2010)

Il presente contratto, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa dal Committente apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Articolo 26

CODICE ETICO

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali contenute nel Codice Etico di Gruppo adottato dal Committente, predisposto in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Tale Codice Etico sarà consegnato all'Appaltatore che dovrà prendere conoscenza del suo contenuto.

La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà la facoltà al Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto, comunicando per iscritto all'Appaltatore la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Articolo 27

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO

Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali che sono anche curati per R.A.V. da parte di SDS S.p.A., nominata Responsabile del trattamento da RAV medesima.

, compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli Istituti bancari segnalati. Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'Art. 7 del suddetto decreto. Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente contratto sono:

- per il Committente : Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A. così come costituita in testa del presente contratto ed SDS Società di Servizi S.p.A. con sede in Roma Via A. Bergamini n. 50;
- per l'Appaltatore il destinatario del presente contratto nella persona del suo legale rappresentante.

Articolo 28

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.P.R. 252/1998

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile in relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98. In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite sino alla data di risoluzione del presente contratto, nei limiti di cui all'art. 2041 del Codice Civile.

Articolo 29

RECESSO

1. Il Committente si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi con preavviso di almeno 15 giorni. Il recesso avrà efficacia decorsi 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni realizzate ed accettate.

Articolo 30

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010

L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice: codice identificativo di gara (CIG) n. _____;

Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A.

L'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto:

Art. 6 (Valutazione del Servizio), Art. 7 (Revisione ed aggiornamento del corrispettivo), Art. 8 (Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore), Art. 10 (Cauzioni e coperture assicurative), Art. 11 (Termine utile per l'esecuzione – Penalità per ritardi), Art. 12 (Pagamenti), Art. 13 (Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore), Art. 14

(Esecuzione in presenza di traffico), Art. 15 (Prescrizioni a tutela dei lavoratori), Art. 16 (Prevenzione degli infortuni – Piani di sicurezza), Art. 17 (Subappalti, Subcontratti e Imprese ausiliarie), Art. 19 (Danni da forza maggiore), Art. 20 (Impegno di riservatezza), Art. 21 (Pubblicità), Art. 22 (Risoluzione del contratto-Clausola risolutiva espressa), Art. 23 (Esecuzione in danno), Art. 24 (Risoluzione delle controversie - Foro competente), Art. 29 (Recesso), art. 30 (Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010)

L'APPALTATORE